

REGOLAMENTO (UE) 2018/221 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 *bis*, lettera m),visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di tale regolamento, compreso quello responsabile per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce il laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e i suoi compiti specifici.
- (3) La designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE, attualmente situato nel Regno Unito, avrà fine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito in conformità con l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (4) È necessario mantenere un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE al fine di garantire l'alta qualità e l'affidabilità delle tecniche diagnostiche per le TSE, nonché la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione. Per questo motivo il 29 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE. A seguito del completamento della procedura di selezione, è opportuno designare quale laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE il consorzio selezionato formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004.
- (6) Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e dare al nuovo laboratorio di riferimento dell'UE designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 2019.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Il laboratorio UE di riferimento per le TSE è un consorzio formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)
Via Bologna 148
10154 Torino
Italia

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 Roma
Italia».

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. Laboratorio di riferimento dell'UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all'allegato X, capitolo B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
